

Alt a norme che incidono sui processi in corso

Corte costituzionale

Illegittimi gli interventi che condizionano la linea dei tribunali

Sospetta l'introduzione di una misura retroattiva a distanza di molti anni

Giovanni Negri

Un freno a interventi normativi troppo disinvolti, in grado di incidere retroattivamente su giudizi in corso, tato più se a esserne parte è l'amministrazione pubblica. È quello espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2024, scritta da Marco D'Alberti, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma era intervenuta, ora per allora, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo il diritto ad ottenere il beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

Innanzitutto, sul piano metodologico, la Corte osserva che, per verificare se l'intervento legislativo retroattivo è effettivamente indirizzato a condizionare l'esito di giudizi pendenti, la valutazione, in sintonia con la giurisprudenza

della Corte dei diritti dell'uomo, deve assicurare una particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo, tenendo conto delle concrete tempistiche e modalità dell'intervento del legislatore.

Così, tra i sintomi di un uso distorto del potere legislativo, è significativo il fatto che lo Stato o l'amministrazione pubblica siano «parti di un processo già radicato» e che l'intervento legislativo si collochi «a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica».

Nel caso specifico, la disposizione contestata è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, nove anni dopo l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 384/92, oggetto dell'asserita interpretazione, quando erano peraltro pendenti diversi giudizi promossi da dipendenti nei confronti di amministrazioni pubbliche.

È poi rilevante, nella lettura della Corte, il fatto che la norma, pur essendosi autoqualificata come interpretativa, «abbia in realtà introdotta

un significato che non si poteva in alcun modo evincere dal testo dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito. Come chiarito da questa Corte, la stessa erroneità della autoqualificazione della disposizione censurata quale norma di interpretazione autentica può costituire un sintomo di un uso improprio della funzione legislativa (sentenza n. 145 del 2022)».

«Tale uso improprio - prosegue la sentenza - dello strumento della legge interpretativa, ove questa incida sul contenzioso pendente, concorre a disvelare la volontà del legislatore di incidere retroattivamente sui rapporti in essere e di condizionare i giudizi in corso».

Ma, soprattutto, è decisivo il fatto che il legislatore ha adottato la misura dichiarata illegittima per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato, con l'obiettivo evidente di incidere su giudizi ancora pendenti in cui era parte l'amministrazione pubblica, fatta salva la sola esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della norma stessa.

Non si può poi ritenere che l'intervento legislativo trovasse una ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, visto che, come ha chiarito la Corte dei diritti dell'uomo, solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso. I principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni «siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile» (sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia).

L'ATTESA

9

Gli anni trascorsi

Nella riflessione della Consulta hanno pesato i 9 anni trascorsi per l'approvazione della norma interpretativa sulle maggiorazioni retributive dei dipendenti pubblici